

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE * PROVINCIA DI FERRARA

C.F. 93084390389 * Registro S.P. n. 116

SCRITTURA PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI SUPPORTO DELL'UNIONE**

UNIONE/COMUNE DI ARGENTA/COMUNE DI OSTELLATO/COMUNE DI

PORTOMAGGIORE

02/10/2025

L'anno **duemilaventicinque** (2025), il giorno **due** (02) del mese
di **Ottobre** presso la sede dell'Unione dei Comuni Valli e
Delizie P.zza Umberto I, n.5 - 44015 Portomaggiore (FE),

TRA:

Unione dei Comuni "Valli e Delizie" (C.F. 93084390389 e P.
I.V.A. 02015460385) nella persona dell'Ing. Dario Bernardi,
Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Unione in P.zza Umberto I n.
5 a Portomaggiore (FE) (pec:
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it), il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e
nell'interesse dell'Unione in esecuzione della delibera di
Consiglio Unione n. 20 del 16/09/2025, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Comune di Argenta (C.F. 00315410381 e P. I.V.A. 00108090382)
in persona del Sindaco Andrea Baldini, domiciliato per la

carica presso la sede del Comune di Argenta in P.zza Garibaldi n. 1 ad Argenta (FE), CAP 44011, (pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it), il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Argenta in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Comune di Ostellato (C.F. e P. I.V.A. 00142430388) in persona del Sindaco Elena Rossi, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Ostellato in P.zza della Repubblica n. 1 a Ostellato (FE), CAP 44020, (pec: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it), la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ostellato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Comune di Portomaggiore (C.F. e P. I.V.A. 00292080389) in persona del Sindaco Dario Bernardi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Portomaggiore in P.zza Umberto I n. 5 a Portomaggiore (FE), CAP 44015, (pec: comune.portomaggiore@legalmail.it), il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Portomaggiore in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37 (registrato a Ferrara il 19 aprile 2013 al n. 2478 serie 1T), è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology -

ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita:

"1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- *Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,*
- *Sportello Unico per le Attività Produttive,*
- *Gestione delle risorse umane,*
- *Tributi locali,*
- *Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.*

3. Successivamente saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nell'art. 14 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 convertito in legge 30.07.2010, n. 122 e nella L.R. 21 del

21.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni,
le seguenti ulteriori funzioni:

- *Organizzazione generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo;*
- *Protezione civile;*
- *Servizi sociali;*
- *Polizia municipale e polizia amministrativa
locale.*
- *Centrale Unica di Committenza;*
- *Turismo e marketing territoriale.*

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- *Il contenuto della funzione o del servizio conferiti*
- *Le finalità*
- *Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni*
- *Le modalità di organizzazione e svolgimento*

della funzione o del servizio

- *I rapporti finanziari tra gli enti*
- *I reciproci obblighi e garanzie*
- *La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.*
- *Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.*

5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici

attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** per il funzionamento dell'Unione è necessario che la stessa sia dotata di idonei servizi di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, organizzati in collaborazione con i Comuni aderenti;
- **che**, in particolare, l'Unione dei Comuni è assoggettata a tutte le norme dell'Ordinamento giuridico riguardanti gli Enti Locali e che, pertanto, dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale e regionale in materia ad esempio di: Ordinamento finanziario e contabile, Funzionamento degli organi, Disciplina dei contratti pubblici, Amministrazione Digitale, Trasparenza, Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, Tutela della Privacy, Tutela della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **che** nel corso dell'anno 2014 è maturata la volontà politica di implementare l'Unione dei Comuni conferendo alla stessa ulteriori funzioni - sia qualificabili come fondamentali ai

sensi dell'art. 14 del D. L. 178/2010 convertito in Legge 122/2010, sia definibili come non fondamentali ai sensi della suindicata normativa, ma tuttavia esercitate dagli enti locali;

- **che**, pertanto, dopo il primo anno di concreta operatività dell'Unione, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell'Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo):

- o *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- o Protezione civile;
- o Servizi sociali;
- o Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- o Centrale Unica di Committenza;
- o Turismo e marketing territoriale.

- **che** con S.P. n.1 dell'01/10/2014 è stata sottoscritta dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e dall'Unione, la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELL'UNIONE;
- **che** con S.P. n.22 del 29/12/2014 sono state apportate modifiche alla S.P. 1/2014 inserendo tra le funzioni di

supporto anche il "Ciclo della Performance" e la "Trasparenza amministrativa" ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni dei Comuni e dell'Unione;

- **Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'esercizio e l'organizzazione da parte dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" delle funzioni e servizi propri di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo (definiti anche, per semplicità, "servizi di supporto"), di seguito indicati in dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) comunicazione istituzionale;
- b) servizio economico-finanziario;
- c) servizio provveditorato ed economato;
- d) assicurazioni;
- e) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- f) prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità per le funzioni conferite all'Unione;
- g) obblighi in materia di trasparenza e tutela della privacy in relazione alle funzioni conferite all'Unione;
- h) affari generali ed attività di segreteria degli organi

istituzionali;

i) contratti;

j) albo pretorio on-line;

k) protocollo informatico;

l) sito internet istituzionale;

m) obblighi in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) trasparenza amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni dei Comuni e dell'Unione, in termini di coordinamento operativo e supporto ai Responsabili della Trasparenza degli enti, da parte del Settore SIA dell'Unione.

2. Con la presente convenzione si disciplinano, inoltre, le modalità di organizzazione e gestione di risorse derivanti da contributi di altri enti, finalizzati alle Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti ed iniziative per conto dei Comuni ad esse aderenti o in collaborazione con gli stessi o finalizzate ai Comuni per il tramite delle Unioni a cui aderiscono ed afferenti a funzioni non conferite all'Unione.

Art. 2 - Finalità

1. L'organizzazione delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, deve tendere in ogni caso a garantire

economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Essa persegue altresì lo scopo di attuare concretamente ed efficacemente la Trasparenza (in attuazione della L. n.190/2012 e del D. Lgs. n.33/2013 e ss. mod. ed integr.), intesa come pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi e decisionali un fertile terreno per l'illegalità. Tale aspetto richiama l'esigenza di sviluppare, su un piano più generale, la cultura dell'integrità all'interno dell'Ente. Per "integrità" s'intende un approccio al tema della legalità non più basato sul numero delle regole, ma sulla comprensione dei valori di riferimento, in grado di guidare ogni comportamento anche se non sempre esigibile per legge.

Art. 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
 - g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.
2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, mediante una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della

presente convenzione.

3. Le spese che l'Unione sostiene per esercitare le competenze, le funzioni e svolge le attività di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo sono finanziate con risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 7 della presente convenzione.
4. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
5. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
6. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione, a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo ai Comuni conferenti.

Art. 4 - Dotazione organica

1. L'Unione si avvale di personale proprio e può utilizzare altresì, mediante convenzione, personale dipendente dei Comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria

allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. La dotazione organica necessaria all'espletamento delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, ivi compresa la gestione di risorse erogate da altri enti, quali contributi finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative dell'Unione o dei Comuni ad essa aderenti, relativi a funzioni non conferite all'Unione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.
3. Nei casi in cui l'Unione si candidi ed ottenga finanziamenti da enti esterni, per conto ed in collaborazione con i Comuni, per la realizzazione di progetti ed attività non riconducibili alle funzioni conferite dai Comuni medesimi all'Unione, la gestione ed il coordinamento del procedimento di acquisizione e successiva gestione delle risorse, la realizzazione del progetto e la relativa rendicontazione, avverranno mediante l'utilizzo di personale operante nei Comuni in ambiti e materie coerenti con il progetto da realizzare. In particolare, a seconda di quanto previsto dal bando

per l'erogazione del contributo, il coordinamento e la gestione del procedimento potrà essere in capo ad uno dei Comuni individuato come capofila oppure in capo all'Unione. In tale ultima ipotesi, l'Unione si avvarrà del personale, anche dirigenziale, dei Comuni, appositamente individuato e distaccato temporaneamente all'Unione per gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto, all'acquisizione del contributo ed alla relativa rendicontazione, ivi compresi tutti gli adempimenti correlati. Le spese inerenti il personale utilizzato temporaneamente dall'Unione per tali finalità, sono ripartite tra gli enti in base agli accordi definiti di volta in volta tra i Comuni stessi e l'Unione.

4. Laddove ciò risulti maggiormente funzionale in ragione alla trasversalità della funzione -l'organizzazione avverrà impiegando unità organizzative operanti in staff ai Dirigenti, sotto la direzione del Segretario, allo scopo di svolgere un ruolo di supporto sia alla Giunta, che all'apparato dirigente dei Comuni e dell'Unione. Per quanto attiene alla Trasparenza Amministrativa, la relativa gestione avverrà ad opera dei Responsabili della Trasparenza individuati dai singoli Enti (di norma nella figura del Segretario comunale, incaricato del ruolo di Responsabile Anticorruzione), avvalendosi del

coordinamento e del supporto operativo del Settore SIA dell'Unione per la rilevante componente informatica degli adempimenti ad essa connessi, il quale opererà in staff all'intera struttura organizzativa dei Comuni e dell'Unione. Il Presidente dell'Unione potrà nominare un Responsabile della trasparenza Unico per i Comuni e per l'Unione.

5. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.
7. Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale utilizzato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto

funzionale fa capo all'Unione.

Art. 5 - Competenze dei Dirigenti

1. Le funzioni ed i servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione sono ripartite, con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione, tra i Dirigenti incaricati della responsabilità gestionale delle funzioni conferite dai Comuni all'Unione ed il Segretario dell'Unione, in base alle rispettive competenze e professionalità.
2. Ai Dirigenti delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, sono attribuiti, a ciascuno in relazione all'incarico assegnato, tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale dei rispettivi Servizi ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, spetta ad essi:
 - assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività connesse al Servizio;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
 - coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo

delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa elevata qualificazione;

- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- attuare, in base all'organizzazione interna propria dell'Unione le diverse tipologie di controllo interno previste e disciplinate dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al Dirigente Responsabile del Servizio economico-finanziario dell'Unione, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, spettano tutti i compiti previsti dall'art. 153, nonché le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui agli artt. 147-bis e 147-quinquies del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Coordinamento politico e controllo sull'attività

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività, potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della

presente Convenzione.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni conferite all'Unione.
3. Su specifiche tematiche possono essere costituiti appositi tavoli di confronto composti da Sindaci, Assessori con deleghe, Segretari Generali degli enti, Dirigenti dei servizi competenti.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.
5. Viene assicurata in particolare, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di contabilità e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:
 - a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di

contabilità dell'Unione;

b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;

c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'Unione;

d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabiliti dal Regolamento di contabilità dell'Unione;

e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'Unione.

6. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

7. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare

riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente, all'esercizio della funzione, è determinata in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento.
2. Le spese sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento e per la gestione dei servizi di supporto, ivi comprese le spese di personale. Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite mediante i criteri indicati al comma 1 del presente articolo, fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica.
3. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al

proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

4. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio dell'Unione per provvedimenti dalla stessa adottati, saranno poste a carico dell'Unione stessa e ripartite in base al criterio generale della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento, fatti salvi diversi accordi tra i Comuni aderenti.
5. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.

6. L'Unione è legittimata, in virtù della presente convenzione, a candidarsi per conto dei Comuni aderenti, a bandi per finanziamenti europei, statali, regionali, inerenti la funzione conferita e ad introitare e gestire le relative risorse direttamente. Può altresì candidarsi all'ottenimento di finanziamenti inerenti attività e progetti relativi a funzioni non conferite, qualora previsto e gestire le relative risorse per conto dei Comuni o mediante trasferimento ad essi.

7. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua

sottoscrizione. Essa sostituisce, senza soluzione di continuità, la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELL'UNIONE sottoscritta con S.P. n.1 dell'01/10/2014, come modificata con S.P. n.22 del 29/12/2014.

2. La presente convenzione ha una durata coincidente con la durata dell'Unione.
3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.
4. La revoca dei servizi e delle funzioni anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

Art. 9 - Tutela dei dati e sicurezza

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Il Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente convenzione, è l'Unione dei Comuni Valli e Delizie in persona del Presidente pro-tempore.

Art. 10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni

Art. 11 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione,

se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 - Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene letto dalle parti e, in segno di piena accettazione, viene sottoscritto mediante firma digitale con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005. Il presente atto così firmato sarà conservato presso l'archivio informatico del Protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il Presidente *Dario Bernardi* (f.to digitalmente)

Per il Comune di Argenta, il Sindaco *Andrea Baldini* (f.to digitalmente)

Per il Comune di Ostellato, il Sindaco *Elena Rossi* (f.to digitalmente)

Per il Comune di Portomaggiore, il Sindaco *Dario Bernardi* (f.to digitalmente)